



DELIBERA N. 428
Del 14 settembre 2022

Fasc. Anac 1844/2022

Oggetto

Ipotesi di inconferibilità ex art. 4 del d. lgs. n. 39/2013 dell'incarico di Responsabile dell'Ufficio Tecnico presso il Comune di *omissis*.

Riferimenti normativi

Art. 4 co. 1 lett. c) d.lgs. n. 39/2013

Visto

l'articolo 1, comma 3, della legge 6 novembre 2012, n. 190, secondo cui l'Autorità Nazionale Anticorruzione esercita poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle pubbliche amministrazioni e ordina l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dal piano nazionale anticorruzione e dai piani di prevenzione della corruzione delle singole amministrazioni e dalle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa previste dalla normativa vigente, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza;

Visto

l'art. 16 del d.lgs. 8 aprile 2013 n. 39, secondo cui l'Autorità Nazionale Anticorruzione vigila sul rispetto, da parte delle amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici e degli enti di diritto privato in controllo pubblico, delle disposizioni di cui al citato decreto, in tema di inconferibilità e di incompatibilità degli incarichi, anche con l'esercizio di poteri ispettivi e di accertamento di singole fattispecie di conferimento degli incarichi;

Vista

la relazione dell'Ufficio sull'imparzialità dei funzionari pubblici (UVIF) del 5 settembre 2022,

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione nell'adunanza del 14 settembre 2022,

Delibera

Ritenuto in fatto

È pervenuta a questa Autorità una segnalazione relativa alla presunta sussistenza dell'ipotesi di inconferibilità ex art. 4 d.lgs. n. 39/2013 in ordine al conferimento a *omissis* – con decreto del Sindaco n. 16 del 10.10.2019 – dell'incarico di Responsabile dell'Ufficio Tecnico, previo esperimento di una selezione pubblica ai sensi dell'art. 110, comma 1, TUEL.

La presunta inconferibilità dell'incarico predetto deriverebbe dalla circostanza che, nel biennio precedente al conferimento del suddetto incarico, *omissis* avrebbe svolto per il Comune di *omissis* diversi incarichi retribuiti.

Pertanto questa Autorità, con nota del 26.04.2022, ha comunicato ai soggetti interessati l'avvio del procedimento di vigilanza in merito alla presunta inconferibilità ex art. 4 del d.lgs. n. 39/2013 dell'incarico di Responsabile dell'Ufficio Tecnico presso il Comune di *omissis*, assegnando il termine di 30 giorni per l'invio di memorie e controdeduzioni e chiedendo l'invio della documentazione attinente gli incarichi professionali svolti da *omissis* prima del conferimento dell'incarico di Responsabile dell'Ufficio Tecnico.

Si deve peraltro rilevare che, nel corso dell'esame della questione, è pervenuta dal Sindaco del Comune di *omissis*, con nota del 13.04.2022, una richiesta di "parere" inerente proprio la suddetta ipotesi di inconferibilità, evidenziando che, nel corso degli esercizi 2017 e 2018, al professionista sopra indicato erano stati conferiti alcuni incarichi di RUP e allegando i relativi atti di convenzione stipulati.



Con note del 25.05.2022 e del 26.05.2022 il RPCT e il Sindaco del Comune hanno fornito riscontro alla comunicazione di avvio di procedimento di vigilanza dell'Autorità, inviando l'elenco delle delibere di Giunta Comunale del 2017, 2018 e 2019 citate dalla scrivente Autorità e relative al conferimento di incarichi professionali a *omissis*, rinviando alla documentazione già allegata alla richiesta del Sindaco del 13.04.2022, formulando le proprie considerazioni sulla ritenuta inapplicabilità dell'inconferibilità in esame e chiedendo "di essere auditi al fine di meglio esporre la realtà dei fatti all'interno della quale si è svolta l'intera vicenda".

In accoglimento della richiesta di parte, in data 21 luglio alle ore 11:00, in videoconferenza, si è pertanto tenuta l'audizione, con la partecipazione di *omissis*, Sindaco di *omissis*, di *omissis*, Vicesegretario e RPCT del Comune e di *omissis* del Nucleo di valutazione. La suddetta audizione, come precisato nella nota di convocazione, ha comportato la sospensione dei termini del procedimento dalla data della convocazione da parte dell'Autorità (1 luglio 2022), alla data in cui si è tenuta l'audizione (21 luglio 2022).

Nel corso dell'audizione il RPCT e il Sindaco del Comune hanno evidenziato le criticità del Comune di *omissis*, di ridotte dimensioni, con circa 500 abitanti, privo di figure dirigenziali, con pochi dipendenti a tempo parziale, e dunque la difficoltà a rintracciare professionalità tecniche disponibili a prestare servizio presso un piccolo comune. Con specifico riferimento a *omissis*, il RPCT ha rappresentato come lo stesso avrebbe svolto per lo più incarichi finalizzati ad ottenere finanziamenti regionali, di cui soltanto uno – quello conferito nel 2017, avente ad oggetto "Lavori di messa in sicurezza del muro di sottoripa strada accesso a *omissis* intersezione con via *omissis*" – sarebbe andato a buon fine.

Il componente del Nucleo di Valutazione ha inoltre precisato che molti degli incarichi conferiti non sarebbero stati retribuiti in quanto, trattandosi di richieste di finanziamento non andate a buon fine, non sarebbe conseguita la relativa liquidazione nei confronti di *omissis*.

Nel corso dell'audizione le parti hanno inoltre chiarito che la dichiarazione ex art. 20 del d.lgs. n. 39/2013 era stata regolarmente resa dal soggetto in questione.

Al termine dell'audizione, come riportato nel verbale, l'Autorità ha chiesto alle parti di inviare a stretto giro una integrazione documentale consistente in una ulteriore e più dettagliata specificazione degli incarichi ricevuti da *omissis* dal Comune prima dell'assunzione del ruolo di Responsabile dell'Ufficio Tecnico, anche con riferimento all'intervenuto effettivo pagamento degli stessi.

L'integrazione richiesta è pervenuta all'Anac soltanto in data 29.07.2022 ed ha fornito un elenco riepilogativo dei 10 incarichi conferiti a *omissis* fra il 2017 e il 2019, con l'indicazione dell'oggetto dei medesimi, delle date di svolgimento dei lavori (se eseguiti) e delle informazioni in merito all'avvenuta retribuzione o meno degli stessi.

Considerato in diritto

Sull'applicabilità dell'art. 4, co. 1, lett. c), del d.lgs. n. 39/2013

Il conferimento dell'incarico sopra citato appare integrare l'ipotesi di inconferibilità di cui all'art. 4 d.lgs. 39/2013 in relazione all'attività professionale svolta dall'interessato a favore dell'ente comunale.

L'art. 4, co. 1 lett. c) d.lgs. 39/2013 dispone infatti che "A coloro che, nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato o finanziati dall'amministrazione o dall'ente pubblico che conferisce l'incarico ovvero abbiano svolto in proprio attività professionali, se queste sono regolate, finanziate o comunque retribuite dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico, non possono essere conferiti: [...] c) gli incarichi dirigenziali esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici che siano relativi allo specifico settore o ufficio dell'amministrazione che esercita i poteri di regolazione e finanziamento".

Gli elementi costitutivi della prospettata fattispecie di inconferibilità sono dunque i seguenti:

- a) assunzione di un incarico dirigenziale esterno nella pubblica amministrazione, relativo allo specifico settore o ufficio dell'amministrazione che esercita i poteri di regolazione o finanziamento;
- b) svolgimento, nei due anni precedenti l'assunzione dell'incarico ("periodo di raffreddamento"), di attività professionale in proprio, se questa è regolata, finanziata o comunque retribuita dall'amministrazione che conferisce l'incarico.

L'accertamento di tale ipotesi di inconferibilità è stato condotto tenendo conto dell'orientamento ANAC n. 99/2014 a tenore del quale: *"Gli artt. 4 e 9 del d.lgs. n. 39/2013 non trovano applicazione alle prestazioni lavorative di tipo occasionale, non avendo le stesse il carattere della continuità e della stabilità dell'attività professionale"*.

a) Assunzione di un incarico dirigenziale esterno nelle pubbliche amministrazioni relativo allo specifico settore dell'amministrazione che esercita i poteri di regolazione e finanziamento.

Con decreto sindacale n. 16 del 10 ottobre 2019, previo esperimento di una selezione pubblica, è stato conferito a *omissis* l'incarico a tempo determinato di Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di *omissis*, ai sensi dell'art. 110, co. 1, del TUEL.

Occorre quindi valutare la riconducibilità dell'incarico in esame alla categoria degli incarichi dirigenziali esterni, così come definiti dal d. lgs. n. 39/2013.

Per incarichi dirigenziali esterni, secondo quanto stabilito dall'art. 1, co. 2, lettera k), del suddetto decreto, si intendono *"gli incarichi di funzione dirigenziale, comunque denominati, che comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione, nonché gli incarichi di funzione dirigenziale nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione, conferiti a soggetti non muniti della qualifica di dirigente pubblico o comunque non dipendenti di pubbliche amministrazioni"*.

L'incarico in esame, inerente alle funzioni di responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale, in assenza di altra figura dirigenziale, come peraltro precisato dall'amministrazione comunale nel corso dell'audizione del 21.07.2022, appare rientrare nella definizione del richiamato art. 1, comma 2, lett. k), del d.lgs. n. 39/2013, atteso che comporta l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione attribuite al responsabile dell'Ufficio Tecnico.

Non si ritengono quindi condivisibili i dubbi formulati dal RPCT e dal Sindaco del Comune in merito alla riconducibilità dell'incarico ex art. 110 co. 1 TUEL al d.lgs. n. 39/2013, in base al tenore letterale dell'art. 2 comma 2 del medesimo d.lgs. che sembrerebbe, a loro parere, prevedere l'applicabilità del decreto al conferimento di incarichi di funzioni dirigenziali a soggetti con contratti a tempo determinato, ai sensi dell'art. 110, comma 2, senza far riferimento agli incarichi conferiti ex art. 110 comma 1 dello stesso.

In merito si evidenzia che il comma 2 dell'art. 2 sopra citato prevede due differenti tipologie di incarichi assimilabili agli incarichi dirigenziali e, quindi, alla disciplina dettata per gli stessi dal d.lgs. n.39/2013:

- incarichi di funzioni dirigenziali conferiti a personale non dirigenziale;
- incarichi a soggetti con contratto a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 110, comma 2 del TUEL.

In particolare, la fattispecie attualmente in esame appare rientrare nella prima tipologia di incarichi, costituita dagli incarichi di funzioni dirigenziali conferiti a personale non dirigenziale, che comprendono gli incarichi ex art. 110 comma 1 del TUEL.

A tale tipologia se ne aggiunge una seconda che comprende, invece, gli incarichi conferiti ex art. 110 comma 2 del TUEL.

Va inoltre rilevato che quest'Autorità, nella delibera n. 1001 del 21 settembre 2016 e nella delibera n. 925 del 13 settembre 2017, ha evidenziato che *"Tutti gli incarichi dirigenziali interni ed esterni mediante i quali sia conferita la responsabilità di un servizio/ufficio, sono soggetti alla disciplina del d.lgs. n. 39/2013"*.



In relazione all'ulteriore requisito previsto dall'art. 4 del d.lgs. n. 39/2013 – conferimento di un incarico dirigenziale presso lo specifico settore dell'amministrazione che esercita i poteri di regolazione e finanziamento – occorre precisare che l'incarico di Responsabile di cui trattasi appare essere stato conferito in relazione al settore e alle attività del medesimo Ufficio Tecnico, per il quale *omissis*, precedentemente al conferimento dell'incarico dirigenziale di cui trattasi, ha svolto l'attività professionale di cui al paragrafo che segue.

In merito a tale aspetto, si evidenzia infatti che l'art. 4, co. 1, lett. c), dispone l'inconferibilità, a chi ha svolto in proprio attività professionali regolate, finanziate o retribuite dall'amministrazione che conferisce l'incarico, di incarichi dirigenziali esterni, comunque denominati, relativi allo specifico settore o ufficio che esercita poteri di regolazione o finanziamento.

Nella fattispecie in esame risulta evidente che tutti gli incarichi conferiti a *omissis* risultano attinenti all'attività svolta dall'ufficio tecnico comunale, che esercita sugli stessi poteri di regolazione.

Per le ragioni sopra esposte, non si ritengono quindi condivisibili le eccezioni e i dubbi esposti dal RPCT e dal Sindaco del Comune sulla riconducibilità della fattispecie in esame alla disciplina dell'art. 4 del d.lgs. n. 39/2013, per il solo fatto che gli incarichi professionali precedenti a quello di Responsabile dell'ufficio tecnico comunale sarebbero stati conferiti con apposite deliberazioni della Giunta comunale e non con determinazioni del Responsabile del Settore Tecnico, che, inoltre, sarebbe stato un soggetto diverso e non collegato in nessun modo a *omissis*.

b) Svolgimento di attività professionale regolata, finanziata o comunque retribuita dall'amministrazione che conferisce l'incarico.

Dagli atti – in particolare deliberazioni di Giunta Comunale di cui ai verbali n. 43 del 12.10.2017, n. 12 del 14.02.2018, n. 56 del 19.12.2018, n. 6 del 12.01.2019, n. 24 del 23.03.2019 e n. 37 del 06.04.2019 – ma anche dalle ulteriori deliberazioni, indicate dal RPCT e dal Sindaco nelle note di riscontro, n. 42 del 12.10.2017 e n. 22 del 17.06.2017, dall'indicazione di n. 2 ulteriori incarichi di RUP conferiti a *omissis*, dalle convenzioni stipulate fra il Sindaco e *omissis* - emerge che, tra il 2017 e il 2019, e quindi nei due anni antecedenti l'attribuzione a *omissis* dell'incarico di Responsabile dell'Ufficio Tecnico, l'amministrazione comunale di *omissis* ha affidato al medesimo professionista lo svolgimento di una molteplicità di attività professionali quantificabili complessivamente in 10 incarichi di Progettazione, RUP, Direttore Lavori e Coordinatore della Sicurezza, alcune delle quali concluse e altre ancora in fase di esecuzione, alcune retribuite e altre non retribuite.

Tali incarichi, conferiti dall'amministrazione comunale di *omissis* con deliberazioni di Giunta Comunale (di seguito DGC) e Atti di Convezione stipulati fra il Sindaco e il professionista (allegati alla nota del 13.04.2022 inviata dal Sindaco e alla nota del 26.05.2022 inviata congiuntamente dal Sindaco e dal RPCT), sono di seguito indicati con maggiore dettaglio, anche tenendo conto di quanto riferito dalle parti in audizione e della nota integrativa successivamente inviata (del 29.07.2022), di cui si è detto nella parte in fatto:

- 1) DGC n. 43 del 12.10.2017, avente ad oggetto "Lavori di messa in sicurezza del muro di sottoripa strada accesso a *omissis* intersezione con via *omissis*" (lavoro concluso dal DL il 04.11.2019) e conseguente Atto di Convezione del 13.10.2017, avente ad oggetto il conferimento dell'incarico di RUP con riferimento ai "Lavori di messa in sicurezza del muro di sottoripa strada accesso a *omissis* intersezione con via *omissis*" (lavori andati a buon fine, come riferito in audizione, e che, come indicato nella nota del 29.07.2022, sarebbe stati svolti da ottobre 2018 al 4 novembre 2019, con la precisazione che "L'incarico non è stato retribuito", in parziale contraddizione con quanto dichiarato in sede di audizione ove, su espressa domanda su quale fosse stato l'incarico andato a buon fine, venne affermato che l'incarico in esame sarebbe l'unico effettivamente andato a buon fine, mentre "Rispetto alle altre determine, il Sindaco e il RPCT confermano che l'ingegnere non sarebbe mai stato pagato" (verbale cit.);

- 2) DGC n. 12 del 14.02.2018, avente ad oggetto "Lavori di realizzazione di un impianto fotovoltaico e di un impianto solare termico", incarico esaurito con la presentazione, da parte del soggetto per conto del Comune, della richiesta di finanziamento in data marzo 2018 (lavoro mai concretizzatosi per mancata ammissione al finanziamento regionale);
- 3) DGC n. 56 del 19.12.2018, avente ad oggetto "Incarico per redazione Piano Comunale per la Rete Ciclabile ("BiciPlan")" - concluso con approvazione del Piano avvenuta con Delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 28.12.2018;
- 4) DGC n. 6 del 12.01.2019, avente ad oggetto "Manifestazione d'interesse per la realizzazione di piste ciclabili sul territorio regionale", incarico esaurito con la presentazione, da parte del soggetto per conto del Comune della richiesta di finanziamento in data febbraio 2019 (lavoro mai concretizzatosi);
- 5) DGC n. 24 del 23.03.2019, avente ad oggetto "Determinazione Regionale n. G07996 del 07/06/2017 e successivi Bandi Pubblici relativi al PSR *omissis* 2014-2020", incarico esaurito con la presentazione, da parte del soggetto per conto del Comune, della richiesta di finanziamento (lavoro mai concretizzatosi per mancata ammissione al finanziamento regionale);
- 6) DGC n. 37 del 06.04.2019, avente ad oggetto "Lavori di miglioramento sismico della sede comunale", realizzati da settembre 2021 a luglio 2022 ed in relazione ai quali "*In funzione del ruolo di responsabile (di omissis), dunque dopo l'assunzione, sono state liquidate somme a titolo di incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 del D.lgs. n. 50/2016*", come precisato nella nota del 29.07.2022;
- 7) DGC n. 42 del 12.10.2017, avente ad oggetto "Lavori di riqualificazione energetica della sede comunale", di cui non risulta fornito l'Atto di Convenzione del 13.10.2017, avente ad oggetto il conferimento dell'incarico di RUP con riferimento ai medesimi lavori (lavori svolti da ottobre 2018 a giugno 2020, come precisato nella nota prot. 62269 del 29.07.2022, in relazione ai quali "*In funzione del ruolo di responsabile (di omissis), dunque dopo l'assunzione, sono state liquidate somme a titolo di incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 del D.lgs. n. 50/2016*", come precisato nella nota del 29.07.2022;
- 8) DGC n. 22 del 17.06.2017, avente ad oggetto "Lavori di miglioramento funzionale e strutturale della viabilità comunale LR 72/80 art. 17" e conseguente Atto di Convenzione del 19.06.2017, avente ad oggetto il conferimento dell'incarico di RUP con riferimento ai "Lavori di miglioramento strutturale e funzionale della viabilità comunale L.R. 72/80 ART. 14", lavori conclusi come riferito in audizione, svolti da settembre 2018 a febbraio 2019 e retribuiti, come precisato nella nota del 29.07.2022;
- 9) Atto di Convenzione del 24.08.2017, avente ad oggetto il conferimento dell'incarico di RUP con riferimento al "Piano di Sviluppo" del Comune di *omissis* nell'ambito del PSR Regione *omissis* 2014-2020, Piano non andato in porto e non retribuito, come riferito in audizione e precisato nella nota del 29.07.2022;
- 10) Atto di Convenzione del 15.06.2018, avente ad oggetto il conferimento dell'incarico di RUP con riferimento al "POR FESR *omissis* 2014-2020", inerente l'intervento "Problematiche spondali lungo *omissis*" (lavori iniziati a marzo 2020, quindi quando il soggetto era già stato nominato Responsabile, come riferito in audizione e non ancora conclusi, con la precisazione, fornita nella nota del 29.07.2022 che "*L'incarico di RUP è stato parzialmente retribuito*").

Preso atto di tutti i suddetti incarichi e le suddette attività professionali svolte in proprio da *omissis* su incarico dell'amministrazione comunale di *omissis*, si ritiene di non poter condividere la tesi esposta dal RPCT e dal Sindaco del Comune sulla insussistenza di un rapporto continuativo fra l'ente e il professionista, secondo cui i vari incarichi sarebbero "*sporadici, puntuali ed esauriti, svolti in una microrealtà*".

In particolare si evidenzia che, sebbene questa Autorità riconosca le criticità di applicazione delle disposizioni di cui al d.lgs. 39/2013 ai piccoli Comuni (cfr. anche delibera n. 676 del 06.10.2021), così come sollevate dal RPCT e dal Sindaco nelle memorie ed ampiamente ribadite dal Sindaco in sede di audizione, allo stato normativo attuale la lettera della norma, per la fattispecie in esame, non prevede purtroppo limiti di applicazione legati alle dimensioni dell'ente e, pertanto, devono ritenersi integrati i presupposti applicativi dell'art. 4, comma 1, lettera c), del d.lgs. 39/2013 nel conferimento dell'incarico di Responsabile dell'Ufficio Tecnico presso il Comune di *omissis*.



Peraltro, anche a voler valorizzare la caratteristica della puntualità degli incarichi conferiti, si deve tuttavia rilevare che, nell'arco temporale compreso tra il 2017 e il 2019, risulta obiettivamente conferita al professionista una molteplicità e una pluralità di incarichi riguardanti altrettanto numerosi ambiti di competenza dell'ufficio tecnico comunale, tanto da conferire all'attività professionale svolta in proprio da *omissis*, nel suo complesso considerata, il carattere della continuità e della stabilità, così come richiesto dall'art. 4 del d.lgs. n. 39/2013 ai fini dell'inconferibilità di un successivo incarico di funzioni dirigenziali, prima del decorso del prescritto periodo di raffreddamento (cfr. delibere Anac nn. 630/2021 e 676/2021, già cit.). Già solo il primo degli incarichi sopra elencati ha avuto, ad esempio, di per sé durata biennale ed il conferimento del successivo incarico di funzioni dirigenziali risulta avvenuto quasi contestualmente alla cessazione del predetto incarico professionale.

Al suddetto incarico vanno poi aggiunti gli ulteriori incarichi che, in base a quanto dichiarato dall'amministrazione comunale nella nota del 29.07.2022 e sopra specificato, risultano svolti da *omissis* e retribuiti dall'ente (cfr. ad es. nn. 6, 7 e 8 elenco).

In particolare, con riferimento agli incarichi di cui ai punti 6 e 7 dell'elenco sopra riportato, conferiti rispettivamente con DGC n. 37 del 06.04.2019 avente ad oggetto "Lavori di riqualificazione energetica della sede comunale" e con DGC n. 42 del 12.10.2017, avente ad oggetto "Lavori di riqualificazione energetica della sede comunale" - l'amministrazione comunale ha precisato che "In funzione del ruolo di responsabile (di *omissis*), dunque dopo l'assunzione, sono state liquidate somme a titolo di incentivi per funzioni tecniche". In merito si può evidenziare che ciò che rileva, ai fini dell'inconferibilità in esame, è che si tratta di incarichi che hanno avuto ad oggetto lo svolgimento di attività professionali (affidate prima del conferimento dell'incarico nell'ente) regolate, finanziate e comunque retribuite dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico, anche se tale retribuzione è avvenuta successivamente al conferimento dell'incarico ex art. 110 TUEL e dunque necessariamente, a quel punto, nella forma di incentivi per funzioni tecniche.

Da quanto sopra riportato si deve quindi ritenere che l'incarico di responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di *omissis* sia stato conferito dall'amministrazione comunale senza rispettare il decorso del "periodo di raffreddamento" stabilito dall'art. 4 del d.lgs. n. 39/2013.

Sugli effetti dell'accertamento dell'ipotesi di inconferibilità ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 39/2013.

Nel caso di accertamento di un'ipotesi di inconferibilità trova applicazione quanto disposto dall'art. 17 del d.lgs. 39/2013 ossia che "Gli atti di conferimento degli incarichi adottati in violazione delle disposizioni del presente decreto e i relativi contratti sono nulli".

Si evidenzia tuttavia che, sebbene nel nostro ordinamento non abbia ancora trovato adeguata espressione legislativa, da tempo dottrina e giurisprudenza applicano la teoria del c.d. funzionario di fatto, riconoscendo la possibilità che l'attività posta in essere da un soggetto privo di valida legittimazione ad agire per conto della pubblica amministrazione, in ragione della mancanza del titolo o della sussistenza di un vizio che lo inficia, possa essere comunque riferita alla pubblica amministrazione stessa (cfr. da ultimo Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 3812/2012; ma trattasi di orientamento anche risalente nel tempo: Cons. Stato, Sez. IV, 13 aprile 1949 n.145 e Cons. Stato, A.P., 22 maggio 1993 n. 6, Cons. Stato, Sez. IV, 20 maggio 1999, n. 853; oltre che riconosciuto anche dalla Corte Costituzionale, sentenza n. 37/2015).

Sulla dichiarazione ex art. 20 d.lgs. n. 39/2013

L'art. 20 del d.lgs. n. 39/2013 dispone che "All'atto del conferimento dell'incarico l'interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità di cui al presente decreto. (...) La dichiarazione di cui al comma 1 è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico. Ferma restando ogni altra responsabilità, la dichiarazione mendace, accertata dalla stessa amministrazione, nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio dell'interessato, comporta la inconferibilità di qualsivoglia incarico di cui al presente decreto per un periodo di 5 anni".

Con riferimento alla dichiarazione di cui all'art. 20 d.lgs. n. 39/2013, in sede di audizione le parti hanno chiarito che la stessa venne resa dal soggetto in questione.

Occorre, pertanto, che l'amministrazione conferente svolga le verifiche di propria competenza in merito alla suddetta dichiarazione, anche al fine di quanto prevede il comma 5 dell'art. 20 d.lgs. n. 39/2013.

Tutto ciò ritenuto e considerato

DELIBERA

- l'inconferibilità, ai sensi dell'art. 4, co. 1, lett. c), d.lgs. 39/2013, dell'incarico di Responsabile dell'Ufficio Tecnico conferito presso il Comune di *omissis a omissis*, con conseguente applicazione dell'art. 17 del d.lgs. n. 39/2013 all'atto di conferimento dell'incarico e del relativo contratto;
- di rimettere all'ente conferente, con il supporto del RPCT, l'accertamento del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 20 del d.lgs. n. 39/2013, in merito alla presentazione della dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità ed all'eventuale applicazione del comma 5 del medesimo articolo;
- di rimettere al RPCT dell'ente conferente, in relazione all'art. 18, commi 1 e 2, del d.lgs. 39/2013 e secondo anche quanto chiarito nella delibera ANAC n. 833/2016, la valutazione dell'elemento soggettivo in capo all'organo conferente, tenendo conto delle peculiarità del caso di specie;
- di dare comunicazione della presente delibera ai soggetti interessati.

Il RPCT competente, in particolare, avrà il compito di:

1. comunicare al soggetto cui è stato conferito l'incarico la causa di inconferibilità e la conseguente nullità dell'atto di conferimento dell'incarico e del relativo contratto e fornire ausilio all'ente nell'adozione dei provvedimenti conseguenti;
2. curare, all'interno dell'amministrazione, il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 20 d.lgs. n. 39/2013, ivi compreso il comma 5 della norma;
3. contestare la causa di inconferibilità ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 18 del d.lgs. n. 39/2013.

Per ciò che concerne l'art. 18, si precisa che:

- il procedimento deve essere avviato nei confronti di tutti coloro che, alla data del conferimento dell'incarico, erano componenti dell'organo conferente, ivi inclusi i componenti medio tempore cessati dalla carica;
- il termine di tre mesi di cui all'art. 18, comma 2, del d.lgs. n. 39/2013 decorre dalla data di comunicazione del provvedimento conclusivo del procedimento instaurato dal RPCT nei confronti dei soggetti conferenti;
- i componenti dell'organo non possono per tre mesi conferire tutti gli incarichi di natura amministrativa di loro competenza ricadenti nell'ambito di applicazione del decreto 39/2013, così come definiti dall'art. 1, comma 2;
- la sanzione ex art. 18 non trova applicazione nei confronti dei componenti cessati dalla carica nell'esercizio delle funzioni attinenti ad eventuali nuovi incarichi istituzionali; tuttavia, la stessa tornerà applicabile, per la durata complessiva o residua rispetto al momento della cessazione della carica, qualora i medesimi soggetti dovessero nuovamente entrare a far parte dell'organo che ha conferito l'incarico dichiarato nullo;



- il RPCT è tenuto a comunicare all'ANAC i provvedimenti adottati in esecuzione di quanto sopra.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 21 settembre 2022

Per il Segretario Maria Esposito

Atto firmato digitalmente

Valentina Angelucci